



20297/15

ESENTE
(ex art. 10 L. 533/73)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 17/9/2015

OGGETTO
Rigetto istanza di fallimento

R.G.N.16798/2009
cron. 20297
Rep. /

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| dott. Aldo Ceccherini | Presidente |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Antonio Didone | Consigliere |
| dott. Rosa Maria Di Virgilio | Consigliere |
| dott. Massimo Ferro | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Aniello Arcangela, Busco Antonia, Busco Giovanni,
 Cosola Francesco, D'Armiento Pasquale, Dinapoli
 Chiara, Gargano Luigi, Grandieri Crescenza, Lassan-
 dro Marianna, Molino Massimiliano, Mangialardi An-
 tonella, Diouf Moundor, Orfino Giuseppe, Padolec-
 chia Vito, Palmirota Antonietta, Posca Roberta,
 Ruggieri Girolamo, Tunzi Luigi, Volpe Pasquale

- ricorrenti -

Contro

M.D. Salotti s.r.l.

- intimato -

1443
2015

avverso

il decreto della Corte d'appello di Bari, depositato il 14 aprile 2009 n. 981/08 R.G.V.G.;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bari rigettò il reclamo proposto dai dipendenti della M.D. Salotti s.r.l., che ne avevano vanamente richiesto il fallimento.

I giudici d'appello, pur riconoscendo che sussisteva la condizione di fallibilità dei ricavi annui superiori a duecentomila euro, ritennero non assoggettabile a fallimento la società debitrice, per carenza delle altre due condizioni previste dall'art. 1 legge fall.

Contro il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i dipendenti creditori, che deducono l'erroneità della decisione, essendo sufficiente la mancanza di anche una delle tre condizioni perché l'imprenditore sia assoggettabile al fallimento.

Il ricorso è inammissibile, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che «il decreto reiettivo del reclamo che, a sua volta, ha respinto l'istanza di fallimento non è ricorribile per cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore» (Cass., sez. I, 2 aprile 2015, n. 6683, m. 634749, Cass., sez. I, 10 novembre 2011, n. 23478, m. 620432, Cass., sez. un., 7 dicembre 2006, n. 26181, m. 593412).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Roma, 17 settembre 2015



Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



Arnaldo Casano